

**REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE DEI CONTI****SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE****D'APPELLO**

composta dai seguenti magistrati:

Rita **LORETO**

Presidente

Roberto **RIZZI**

Consigliere

Luisa **de PETRIS**

Consigliere

Nicola **RUGGIERO**

Consigliere-relatore

Ilaria Annamaria **CHESTA**

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZAnel giudizio sull'appello iscritto al **n. 61028** del Registro di

Segreteria, promosso dalla:

-Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione**giurisdizionale per la Regione Umbria – appellante;****per la riforma****-della sentenza della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la****Regione Umbria, n. 48/2023, depositata in data 10 luglio 2023;****nei confronti di****1) FIASCHINI Imolo** (C.F.: FSCMLI56B22F844T), nato a Narni

(TR) il 22 febbraio 1956, rappresentato e difeso nel presente

procedimento, giusta procure speciali in atti, dall'Avv. Patrizia

Bececco e con domicilio eletto all'indirizzo PEC del medesimo

difensore: patrizia.bececco@ordineavvocatiterni.it, come riportato

nella memoria difensiva pervenuta il 18 giugno 2024 - **appellato;**

2) AMERICIONI Roberto (C.F.: MRCRRT60P03D653J), nato a

Foligno (PG) il 3 settembre 1960, rappresentato e difeso dall'Avv.

Massimo Marcucci, in virtù di procura speciale rilasciata in calce alla

comparsa di costituzione depositata il 20 giugno 2024,

elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Spoleto,

Piazza Duomo n. 8 (il predetto legale ha dichiarato di volere ricevere

comunicazioni e notifiche al seguente indirizzo PEC:

massimo.marcucci@avvocatiperugiapec.it) - **appellato;**

3) FRATINI Sandro (C.F.: FRTSDR54S24D653A), nato a Foligno

(PG) il 24 novembre 1954, rappresentato e difeso, giusta procura

speciale in calce all'originale della comparsa di costituzione e

risposta depositata il 25 giugno 2024, dall'Avv. Francesco A. De

Matteis, con studio in Perugia, Via Luigi Bonazzi n. 9 ed

elettivamente domiciliato all'indirizzo telematico del predetto

difensore: francescoaugusto.dematteis@avvocatiperugiapec.it, il

quale ha dichiarato di voler ricevere le comunicazioni e notifiche

relative al processo al suindicato indirizzo pec oppure al numero di

fax 075/5098022 - **appellato;**

4) MAESTRI Patrizia (C.F.: MSTPRZ59D63D653O), nata a Foligno

(PG) il 23 aprile 1959, rappresentata e difesa, per procura speciale

in calce all'atto di costituzione e memoria difensiva pervenuta il 25

giugno 2024, dagli Avv.ti Lietta Calzoni e Michele Tavazzi, anche

	SENT. 224/2024	
	disgiuntamente tra di loro, ed elettivamente domiciliata ai rispettivi	
	indirizzi di posta elettronica certificata dei sunnominati difensori,	
	presso i quali effettuare le comunicazioni e notificazioni:	
	<u>lietta.calzoni@avvocatiperugiapec.it;</u>	
	<u>micheletavazzi@ordineavvocatibopec.it;</u> - appellata;	
	VISTI l’atto d’appello e tutti i documenti di causa;	
	Alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, celebrata con l’assistenza	
	del Segretario, dott. Giovanni Luca Triolo: omessa la relazione del	
	Magistrato relatore, Cons. Nicola Ruggiero e uditi il Vice Procuratore	
	generale, dott.ssa Adriana Parlato, per la Procura appellante, l’Avv.	
	Patrizia Bececco per l’appellato Fiaschini, l’Avv. Massimo Marcucci	
	per l’appellato Americioni, l’Avv. Francesco A. De Matteis per	
	l’appellato Fratini e l’Avv. Lietta Calzoni per l’appellata Maestri;	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	1. Con la gravata sentenza la Sezione giurisdizionale per la Regione	
	Umbria ha rigettato la richiesta risarcitoria formulata nei confronti	
	dei convenuti/odierni appellati, sigg.ri FIASCHINI Imolo,	
	AMERICIONI Roberto, FRATINI Sandro e MAESTRI Patrizia,	
	disponendo, altresì, la liquidazione degli oneri difensivi in loro	
	favore.	
	L’azione risarcitoria era finalizzata a ottenere la condanna dei	
	convenuti al pagamento, a titolo di colpa grave e in favore	
	dell’Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale Umbria 2, dell’importo	
	complessivo di euro 31.850,83 , oltre accessori di legge, da	
	3	

ripartire nei termini sottoindicati:

-euro 19.110,49 a carico di Maestri Patrizia;

-euro 11.358,44 a carico di Fratini Sandro;

-euro 690,94 cadauno a carico di Fiaschini Imolo e Americioni Roberto.

Ciò in relazione a una ipotesi di danno erariale c.d. indiretto, derivante, nell'impostazione attorea, dall'avere i convenuti concorso, nelle rispettive qualità, rivestite all'epoca dei fatti, di Responsabile del Settore Legale (Maestri), Direttore generale (Fratini), Direttore amministrativo (Americioni) e Direttore sanitario (Fiaschini) della citata Azienda Sanitaria, all'inadeguata gestione di un contenzioso pluriennale giuslavoristico insorto tra l'ASL 3 Foligno (in seguito divenuta USL Umbria 2) e taluni dipendenti, con qualifica di dirigenti medici, in servizio presso l'U.O. di Anatomia e Istologia Patologica dell'Ospedale di Foligno.

1.a) Nello specifico, secondo quanto riportato in sentenza, il contenzioso era insorto a seguito dell'adozione di atti aziendali (delibere direttoriali n. 314 del 31 maggio 2006 e n. 262 del 29 dicembre 2006, firmate anche dal Direttore amministrativo e dal direttore Sanitario), prevedenti la modifica "unilaterale" dei compensi per l'attività professionale *intra moenia* (alias, attività professionale intramuraria – c.d. ALPI).

E invero, tale modifica, peggiorativa rispetto al precedente regime recato dal regolamento aziendale ALPI approvato con determina del 18 giugno 2004, n. 588, concertata con le OO.SS. ai sensi dell'art.

4 del vigente CCNL e applicativa della delibera di Giunta regionale n. 513 del 23 maggio 2001, recante direttive vincolanti per le Aziende sanitarie, sarebbe intervenuta in assenza di un preventivo e specifico accordo sindacale.

Il conseguente contenzioso giudiziale, promosso da cinque medici, sfociava nelle seguenti pronunce, tutte sfavorevoli per l'Azienda sanitaria:

a) **sentenza n. 895 del 16 novembre 2011**, con la quale il Tribunale di Perugia, Sez. Lavoro, accoglieva le pretese attoree, ritenendo elusa la necessità del previo accordo sindacale.

In esecuzione di tale decisione, l'Azienda sanitaria pagava (nel maggio 2012) l'importo di euro 26.500,75 a titolo di retribuzioni arretrate ai ricorrenti, nonché l'importo di euro 9.081,72 per spese di giudizio (di cui euro 4.530,24 per le spese legali corrisposte ai cinque ricorrenti ed euro 4.551,48 per le spese di difesa aziendali, pagate nei mesi di maggio e novembre 2012);

b) sentenza n. 283 del 28 gennaio 2013, con la quale la Corte d'appello di Perugia rigettava il gravame proposto dall'Azienda sanitaria, su parere dei legali che l'avevano difesa in primo grado e ai quali veniva conferito un ulteriore incarico defensionale (determina del Direttore generale n. 479 del 5 dicembre 2011).

Conseguentemente, l'Azienda sanitaria era chiamata a pagare l'importo di euro 1.902,60 a ciascuno dei ricorrenti, a titolo di maggior somma tra interessi e rivalutazione sulle differenze retributive (importo erogato con gli emolumenti stipendiali del mese

di maggio 2013), nonché l'importo complessivo di euro 8.950,28, a titolo di spese del giudizio di secondo grado (di cui euro 4.530,24 per le spese legali corrisposte ai cinque ricorrenti nel mese di febbraio 2013 ed euro 4.420,04 per spese di difesa aziendali, pagate nel mese di dicembre 2013);

c) ordinanza n. 22692/18, depositata il 25 settembre 2018,

con la quale la Corte di cassazione rigettava il ricorso dell'Azienda sanitaria, anche in questo caso proposto a seguito del parere dei legali incaricati, destinatari del conferimento di un ulteriore incarico (delibera del direttore generale n. 500 del 5 giugno 2013).

In esecuzione di tale ordinanza, l'Azienda sanitaria pagava l'importo di euro 13.818,83 a titolo di spese del giudizio di legittimità (comprehensive del doppio contributo unificato ex art. 13, comma 1-ter, D.P.R. n. 115/2002), di cui euro 6.766,00 a titolo di spese di lite, euro 5.252,83 quali spese di difesa aziendali ed euro 1.800,00 a titolo di oneri accessori.

Conseguentemente, a causa dei tre gradi di contenzioso relativi alle due delibere del 2006, l'Azienda U.S.L. Umbria 2 sosteneva spese defensionali e di lite per un importo complessivo di **euro 31.850,83** (di cui euro 9.081,72 per il primo grado, euro 8.950,28 per il secondo ed euro 13.818,83 per il giudizio di cassazione).

Il menzionato importo costituiva, secondo la Procura contabile, danno erariale, da addebitare agli odierni appellati, nei termini sopra riportati.

Secondo il requirente questi ultimi, nei ruoli già richiamati,

avrebbero gestito, in maniera malaccorta, il contenzioso, attraverso la sottoscrizione della delibera n. 500/2013 (prevedente la prosecuzione del giudizio in Cassazione), sottoscrizione che sarebbe avvenuta recependo acriticamente i pareri del legale esterno e nonostante le due decisioni di condanna precedentemente intervenute.

Al Responsabile del Servizio Affari Legali, dott.ssa Maestri, e al Direttore generale, dott. Fratini, la Procura regionale contestava, altresì, di aver determinato, attraverso l'omessa segnalazione del pregiudizio erariale, la prescrizione dei danni maturati negli anni 2012 e 2013 (anni in cui erano stati disposti i pagamenti delle spese connesse ai primi due gradi del contenzioso, per un totale di euro 18.032,00).

In definitiva, tutti gli appellati venivano chiamati a rispondere delle spese sostenute dall'Ente in relazione al giudizio di cassazione, mentre ai soli dott.ri Maestri e Fratini era addebitata anche l'omessa denuncia per le spese sostenute in relazione ai primi due gradi di giudizio, oggetto di pregiudizio caduto in prescrizione.

1.b) Nondimeno, il primo giudice ha ritenuto di rigettare la pretesa erariale, per assenza tanto di comportamento antidoveroso quanto di colpa grave.

Ha, in particolare, richiamato il principio della non perseguibilità della scelta discrezionale di agire o resistere in giudizio, indipendentemente dall'esito della lite, salvo il caso, nemmeno prospettato nella fattispecie all'esame, di scelta palesemente

contraria alla legge o affetta da illogicità manifesta, grave arbitrarietà, irrazionalità o insanabile contraddittorietà.

Ha aggiunto che, nel caso di specie, tenuto conto dell'intrinseca aleatorietà di ogni contenzioso giudiziario ed effettuando un giudizio prognostico mirante a un accertamento della colpa *ex ante* e in concreto, la condotta dei convenuti nella gestione del contenzioso in questione non sarebbe stata gravemente negligente.

Ciò in quanto i pareri dei legali esterni (di comprovata esperienza e che avevano assistito con esito positivo l'Azienda per anni) non avrebbero potuto far sorgere alcun serio dubbio riguardo alla effettiva convenienza a proseguire il giudizio nei gradi successivi.

Allo stesso modo, non sarebbe configurabile l'obbligo di denuncia asseritamente violato dai convenuti Maestri e Fratini, in quanto la condanna alle spese di lite del primo e secondo grado avrebbe comunque potuto essere ancora riformata sino alla fase di legittimità, anche eventualmente a seguito della statuizione della compensazione per eccezionali motivi.

La Sezione territoriale ha, infine, rimarcato che:

-non sarebbe rientrato nelle competenze della dirigente dell'Ufficio affari legali, dipendente del ruolo amministrativo e non professionista avvocato interno dell'Ente, ma semmai del dirigente dell'Ufficio contenzioso (non convenuto in questa sede), evidenziare, ai fini di una più completa istruttoria della decisione riguardo all'impugnativa delle sentenze sfavorevoli, tutti i rischi correlati alla prosecuzione del contenzioso, rappresentando al

direttore generale anche la necessità di ricercare una composizione transattiva della lite, concordata con le organizzazioni sindacali, ipotesi che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere;

-il direttore sanitario Fiaschini e quello amministrativo Americioni (firmatari sia delle due delibere dichiarate illegittime dal giudice civile, sia della delibera del 5 giugno 2013 n. 500, che ha autorizzato il ricorso per cassazione) non avrebbero avuto le competenze tecniche per sollevare obiezioni o interferire significativamente in ordine alla convenienza alla prosecuzione o meno nel contenzioso esistente, ovvero per contestare il parere dei legali esterni, come pure del direttore generale;

-la responsabilità amministrativo-contabile non potrebbe ritenersi sussistente *in re ipsa*, facendo mero riferimento alla declaratoria, da parte del giudice civile, della illegittimità delle due deliberazioni modificative del regolamento aziendale, non sussistendo alcun automatismo tra illegittimità dell'atto amministrativo e responsabilità del suo autore;

-la complessità della questione e la non ristretta platea degli interessati avrebbero reso opportuno portare la controversia all'attenzione del giudice della legittimità, non risultando allora censurabile la decisione di impugnare la prima sentenza percorrendo entrambi i gradi ulteriori, quando era già emersa l'illegittimità delle disposizioni adottate a livello amministrativo.

2. Avverso la sentenza n. 48/2023 ha proposto appello la **Procura**

regionale presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria, con atto notificato il 30 agosto 2023 e depositato il 6 settembre 2023. La Procura regionale, dopo un'ampia ricostruzione dei fatti e del giudizio di primo grado, ha formulato i seguenti motivi d'impugnativa:

I Violazione dell'art. 95 del Codice di giustizia contabile –
Erronea valutazione delle prove - Travisamento dei fatti.

L'appellante ha sostenuto che l'argomentazione spesa dal primo giudice per fondare l'assoluzione dei convenuti (riconducibilità della scelta dell'amministrazione di avviare un contenzioso o resistere a esso al novero delle scelte discrezionali e conseguente insindacabilità della stessa, ex art. 1 legge n. 20/94), non sarebbe pertinente al caso che occupa e si fonderebbe su di una analisi parziale dei fatti dedotti dal Requirente a sostegno delle ragioni erariali.

L'addebito mosso dalla Procura contabile non atterrebbe, infatti, all'astratta scelta dell'Amministrazione di resistere al contenzioso, bensì all'estrema superficialità nella gestione dello stesso, quale emergerebbe nitidamente dagli atti del procedimento.

Sul punto, l'attore pubblico ha sottolineato che le tre sentenze intervenute in sede civile delineerebbero un macroscopico errore dell'Amministrazione nel 2006, consistito nel modificare unilateralmente, attraverso "delibere" e non accordi con le Organizzazioni Sindacali, le tariffe per le prestazioni *intra moenia* dei medici dipendenti della medesima.

Ha aggiunto che la questione non sarebbe stata affatto complessa, costituendo fatto notorio che l'individuazione degli emolumenti dei pubblici dipendenti compete esclusivamente alla contrattazione collettiva.

Anche la "non ristretta platea degli interessati", richiamata in sentenza, sarebbe stata composta, in realtà, da soli cinque ricorrenti (tali OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS).

In ogni caso, secondo l'appellante, a fronte del chiaro tenore delle statuizioni civili intervenute nel doppio grado del giudizio di merito e nella fase di legittimità, la condotta dei convenuti avrebbe dovuto essere differente, ricercando soluzioni alternative alla definizione del contenzioso e segnalando la vicenda alla competente Procura erariale.

La sentenza gravata sarebbe, per contro, caduta in errore:

- tralasciando di esaminare la condotta del Direttore generale Fratini;

- ritenendo che la prospettazione dei rischi del contenzioso e la ricerca di una soluzione transattiva non fossero demandate alla dirigente Maestri, bensì al dirigente dell'Ufficio contenzioso, non convenuto dalla Procura.

E invero, all'interno dell'organizzazione aziendale, non sarebbe esistito uno specifico ufficio del Contenzioso, ma un Ufficio dirigenziale di livello non generale denominato "Servizio Affari Generali, Legali e Logistica", ricomprendente, al suo interno, un settore dedicato al contenzioso (Articolazione degli uffici - USL

Umbria 2).

Conseguentemente, la ricerca di una soluzione transattiva al contenzioso – che avrebbe potuto comportare un notevole risparmio di spesa per l'Amministrazione – sarebbe stata compito della dirigente Maestri, responsabile del Servizio affari legali, la quale si sarebbe, per contro, limitata a trasfondere il contenuto dei pareri legali esterni nelle delibere di prosecuzione del contenzioso.

Il discorso varrebbe anche per il Direttore generale, titolare, per espressa previsione normativa, della rappresentanza legale dell'Azienda, nonché responsabile della relativa gestione.

Allo stesso modo, il rilevante ruolo gestorio ricoperto farebbe risaltare l'erroneità del ragionamento del giudice di prime cure circa l'assenza, in capo al Direttore amministrativo e a quello sanitario, delle competenze tecniche necessarie per sollevare obiezioni o interferire significativamente in ordine alla convenienza alla prosecuzione o meno nel contenzioso esistente, ovvero per contestare il parere dei legali esterni.

Tutto ciò a maggior ragione alla luce dei requisiti specifici di professionalità che, per espressa previsione normativa, devono possedere le figure apicali in questione.

Conseguentemente, i dott.ri Americioni e Fiaschini avrebbero avuto – ex lege – competenza, esperienza e professionalità idonee a comprendere i rischi connessi all'ulteriore prosecuzione del contenzioso, a fronte di due decisioni giurisdizionali nette di condanna dell'amministrazione;

II Violazione e falsa applicazione dell'art. 95 e dell'art. 52**del Codice di giustizia contabile – Omessa denuncia.**

La Procura appellante ha censurato la decisione gravata nella parte in cui ha ritenuto non sussistente l'obbligo di denuncia di danno erariale a carico dei convenuti Fratini (Direttore generale) e Maestri (Dirigente del settore Affari Legali), sul presupposto della modificabilità, fino alla pronuncia della Suprema Corte di cassazione, della statuizione sulle spese.

Sul punto, l'Organo requirente ha rimarcato che:

-il danno dovrebbe ritenersi perfezionato con l'esborso causato dalla pronuncia di condanna in primo grado in sede civile;

-all'esito di tale ultima decisione, i fatti alla base della vicenda avrebbero dovuto essere sottoposti al vaglio della magistratura contabile, per stabilire la riconducibilità della lesione patrimoniale subita alla condotta colpevole di uno o più agenti;

-le Amministrazioni, in base all'art. 52 c.g.c., avrebbero l'obbligo di segnalare alla magistratura contabile "fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali", senza possibilità di operare giudizi prognostici in merito alla effettiva sussistenza di tale forma di responsabilità in capo al funzionario;

-tra i caratteri del danno pubblico rientrerebbe l'attualità e non già la definitività.

Conseguentemente, nella fattispecie all'esame, anche alla luce del tenore delle decisioni di primo e secondo grado, un uso accorto della diligenza professionale avrebbe dovuto indurre i convenuti Fratini e

Maestri a segnalare alla Procura regionale, già all'indomani dei primi pagamenti delle spese disposti dall'Azienda a causa del contenzioso, le delibere dichiarate illegittime e i relativi firmatari, le statuizioni giurisdizionali civili e i prospetti contabili degli esborsi affrontati, in modo da offrire adeguata tutela al pubblico erario.

In conclusione, la Procura regionale ha chiesto che questa Sezione d'appello, in accoglimento del gravame e in riforma dell'impugnata sentenza n. 48/2023, affermi la responsabilità di Patrizia Maestri, Sandro Fratini, Roberto Americioni e Imolo Fiaschini, con condanna degli stessi al pagamento, in favore dell'Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale Umbria 2, dell'importo complessivo di euro 31.850,83, oltre accessori di legge, da ripartire nella misura di euro 19.110,49 quanto a Maestri Patrizia, euro 11.358,44 quanto a Fratini Sandro, euro 690,94 quanto a Fiaschini Imolo ed euro 690,94 quanto ad Americioni Roberto.

In subordine, ha chiesto la condanna dei medesimi al risarcimento del diverso importo ritenuto di giustizia, oltre accessori di legge.

Con condanna alle spese di entrambi i gradi giudizio.

3. Il dott. **FIASCHINI Imolo** si è costituito in giudizio con memoria difensiva pervenuta il 18 giugno 2024, con il patrocinio dell'Avv. Patrizia Bececco.

L'appellato ha proceduto a un'ampia ricostruzione delle vicende di causa, evidenziando che gli addebiti mossi dalla Procura regionale traggono origine da fatti di molto antecedenti alla propria nomina a Direttore sanitario della Ausl Umbria 2, avvenuta con la delibera

D.G. n. 30 del 30 gennaio 2013.

Ha aggiunto che le contestazioni formulate nei propri confronti si incentrano sul rilascio del parere favorevole alla deliberazione D.G. n. 500 del 5 giugno 2013, avente a oggetto il conferimento dell'incarico professionale all'avvocato di fiducia per interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia, all'esito della quale la P.A. era risulta soccombente, con aggravio di spese.

Conseguentemente, nel periodo interessante il dott. Fiaschini (ovvero quello a decorrere dalla richiamata delibera n. 500/2013), il processo civile sarebbe stato già in fase avanzata, nonché ampiamente conosciuto ed esaminato dagli Uffici di competenza dell'azienda.

In particolare, la decisione di ricorrere alla Corte di cassazione si sarebbe basata sia sul parere del Prof. Avv. Tarantini, autorevole esperto in materia, sia sul documento istruttorio redatto dal Dirigente del Servizio Affari Legali della Ausl, con la conseguenza che il Direttore sanitario non avrebbe ravvisato alcun motivo per esprimere una valutazione negativa e/o contrastante sull'impugnazione della sentenza d'appello.

Ciò anche alla luce della previa valutazione del direttore amministrativo e del direttore generale.

L'appellato ha inoltre sottolineato che la questione oggetto del contenzioso giuslavoristico (lungi dal limitarsi alla necessità di un previo accordo sindacale per la modifica del rapporto di lavoro

pubblico privatizzato) avrebbe presentato elementi di criticità che si sarebbero posti al di fuori delle competenze del Direttore sanitario.

I suddetti elementi avrebbero, invero, costituito problematiche frequenti nella prassi amministrativa e nella casistica giurisprudenziale, ancora attuali e vevoli a smentire quanto sostenuto dalla pubblica accusa, attesa la molteplicità degli aspetti da considerare nella predisposizione della disciplina ALPI e nella relativa gestione delle relazioni tra la struttura sanitaria e le organizzazioni sindacali.

La copiosa prassi giurisprudenziale confermerebbe, ancora oggi, la complessità generale della tematica, con numerosi contrasti circa la corretta modalità di determinazione e applicazione delle tariffe per i compensi da destinare al personale medico.

La normativa di riferimento risulterebbe frastagliata tra le disposizioni di legge nazionale, quelle della contrattazione collettiva, le norme dei vari Dpcm susseguitisi nel tempo, i Protocolli di intesa (anche con Università) e la regolamentazione regionale.

Nello specifico caso in esame, peraltro, contrariamente a quanto concluso nel corso dei vari gradi del giudizio civile, non vi sarebbe stata da parte della Ausl alcuna modifica dell'assetto di ripartizione degli introiti dell'attività in Alpi.

In particolare, non vi sarebbe stata una diversa ripartizione nella delibera n. 262 del 2006 rispetto al pregresso, in quanto la direzione generale della Asl non avrebbe fatto altro che ribadire, nella

sostanza, quanto già in precedenza determinato e quanto statuito nell'atto di indirizzo regionale.

La stessa pronuncia della Corte di cassazione confermerebbe, nel suo tenore letterale, la ricorrenza di una questione d'interpretazione delle disposizioni succedutesi nel tempo.

La medesima pronuncia avrebbe rigettato il ricorso solo in ragione della mancata indicazione, a opera della parte ricorrente, dei criteri di ermeneutica contrattuali violati dalla Corte d'appello.

In tale contesto, il direttore sanitario Fiaschini, sprovvisto delle competenze per poter sindacare nel merito il ricorso proposto davanti alla Corte di cassazione dal difensore incaricato, si sarebbe limitato a svolgere le proprie considerazioni in merito all'opportunità di ricorrere esclusivamente sulla base della prefigurata legittimità del regolamento Alpi deliberato, ritenuto conforme a quanto previsto in sede di partecipazione e concertazione regionale.

Tanto a maggior ragione in considerazione del fatto per cui, secondo quanto evidenziato dal già menzionato legale, la pronuncia della Corte d'appello non aveva saputo dare una risposta compiuta relativamente all'impianto normativo disciplinante la materia rispetto all'applicazione concreta che ne aveva dato l'azienda sanitaria.

In definitiva, la scelta dell'Amministrazione di instaurare il giudizio innanzi alla Corte di cassazione non risulterebbe censurabile sul piano della responsabilità amministrativa, in quanto, almeno per il dott. Fiaschini, non sarebbero emersi elementi manifestamente

irragionevoli, tali da determinare un'opposizione alla scelta proposta dagli Uffici competenti alla gestione del contenzioso.

Sotto questo punto di vista non rileverebbe, di per sé solo, il fatto che la controversia aveva visto esiti negativi per l'azienda sanitaria nei precedenti gradi di giudizio.

Tale controversia, infatti, non riguarderebbe, in assoluto, la mancanza di contrattazione collettiva sui criteri generali da stabilire per la partecipazione ai proventi, ma bensì la necessità o meno di coinvolgere le OOSS rispetto a un tipo di prestazione prevista dal regolamento ALPI (eseguite in *equipe* di natura diagnostica, strumentale e di laboratorio) il cui compenso era già stato concordato.

In ragione di ciò, non risulterebbe irrazionale la perplessità circa i margini effettivi della contrattazione decentrata e, dunque, non ricorrerebbero evidenti motivi che avrebbero potuto indirizzare inequivocabilmente il Dott. Fiaschini in direzione opposta a quella espressa dai giuristi e poi assunta.

Sul punto, l'appellato ha richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza (di legittimità e contabile), secondo cui:

-la decisione amministrativa di agire o resistere in giudizio rientra nella piena discrezionalità della p.a. e, in quanto tale, non risulta sindacabile dal giudice contabile, salvo casi di grave illogicità, arbitrarietà o contraddittorietà con il fine pubblico da perseguire, qui asseritamente non ricorrenti;

-la condotta di resistere in giudizio e poi eventualmente di

	SENT. 224/2024	
	impugnare pronunce sfavorevoli non può caratterizzarsi per un	
	grado di gravità della colpa, rappresentando, anzi, un legittimo	
	modo di tutelare gli interessi e le ragioni dell'ente, qualora si	
	ritengano presenti margini per un risultato comparativamente	
	incerto, sempre che non ricorra l'ipotesi di lite temeraria	
	(circostanza nel caso di specie non accertata dalla Corte Suprema	
	di cassazione e neppure dai giudici precedentemente aditi).	
	Conseguentemente, non sarebbe possibile ravvisare in capo al dott.	
	Fiaschini superficialità o comunque negligenza nell'aver espresso	
	parere favorevole al prosieguo della controversia, in quanto lo	
	stesso sarebbe stato mosso dalla convinzione della conformità della	
	normativa regolamentare agli accordi e dal fatto che una	
	modificazione della stessa, sulla spinta di interessi di parte, avrebbe	
	comportato un danno economico all'azienda sanitaria,	
	depauperandola di una parte degli introiti derivanti dalla tariffa.	
	L'appellato ha inoltre richiamato la normativa, primaria e non,	
	relativa alle competenze del Direttore sanitario (art. 3, commi 1-	
	quater, 1-quinquies e 7, del D.lgs. n. 502/1992; art. 36, commi 1	
	e 4, L.R. Umbria n. 11/2015; art. 4.2.1 dell'atto aziendale dell'Ausl	
	Umbria 2), per rimarcare che le attività volte a coadiuvare la	
	Direzione generale sono eseguite dalla Direzione sanitaria, tenendo	
	conto, tuttavia, degli ambiti di propria competenza e che il dott.	
	Fiaschini, all'epoca dei fatti, dirigeva esclusivamente i servizi	
	sanitari a fini organizzativi e igienico-sanitari.	
	Conseguentemente, non rientrando tra le funzioni dell'appellato la	
	19	

gestione della definizione del trattamento retributivo ALPI (e del contenzioso aziendale) né, tantomeno, le valutazioni e le correlate procedure per il conferimento degli incarichi professionali (indubitabilmente annoverate tra i servizi amministrativi), non sarebbe configurabile ai suoi danni la contestata superficialità.

Allo stesso modo, visto il contenuto della delibera D.G. n. 500/2013 (non prevedente l'assunzione di scelte sul piano organizzativo dei servizi aziendali), il parere favorevole espresso dal Dott. Fiaschini non sarebbe idoneo a determinare la sussistenza di una condotta antigiuridica, né la presenza di un nesso causale tra il parere stesso e la soccombenza in giudizio.

Sul punto, l'appellato ha richiamato l'insegnamento della giurisprudenza contabile, alla cui stregua, ai fini della configurazione della responsabilità amministrativa del Direttore sanitario, non risulterebbe sufficiente la mera compartecipazione al processo decisionale, dovendosi verificare il contenuto specifico degli atti deliberativi a cui prende parte il D.S, nonché l'incidenza degli stessi sui settori che quest'ultimo gestisce direttamente.

Sul punto, l'appellato ha ribadito, attraverso il richiamo di una recente decisione di questa Sezione (n. 70/2024), che il direttore sanitario, pur facendo parte della direzione aziendale, ha competenze circoscritte ai profili relativi ai servizi sanitari e igienicosanitari (ovvero compiti funzionali al governo clinico dell'Azienda), con la conseguente, asserita impossibilità di essere coinvolto nelle vicende riguardanti i compensi dei medici in attività

Alpi.

Allo stesso modo, non sarebbe configurabile la colpa grave del dott.

Fiaschini, anche alla luce della dedotta, elevata complessità delle

questioni oggetto del giudizio innanzi alla Cassazione.

Risulterebbe allora immune da censure l'assoluzione statuita dalla

decisione qui impugnata, la cui correttezza non sarebbe superata

dalle argomentazioni contenute nell'appello della Procura regionale.

In conclusione, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con

conferma della decisione gravata e vittoria delle spese del grado

d'appello.

4. Il dott. **AMERICIONI Roberto** si è costituito in giudizio con

comparsa di risposta pervenuta il 20 giugno 2024, con il patrocinio

dell'Avv. Massimo Marcucci.

Dopo la ricostruzione dei fatti di causa, l'appellato ha contestato la

tesi attorea circa la superficialità che sarebbe stata mostrata nel

conferimento degli incarichi di prosecuzione nel giudizio ovvero, per

quanto riguarda il dott. AMERICIONI, nella partecipazione

all'adozione della delibera di affidamento al Prof. Tarantini

dell'incarico di proporre ricorso per cassazione.

Tale affidamento, infatti, sarebbe stato frutto di una scelta non

superficiale, bensì supportata dal parere legale di un noto

professore universitario di diritto pubblico (Tarantini, per

l'appunto), destinatario, per decenni, di numerosi incarichi di tipo

laburistico da parte di varie Amministrazioni pubbliche, anche

sanitarie, sempre svolti con eccellenti risultati.

A fronte di tanto, l'Americioni, svolgente attività diverse da quella legale, non avrebbe potuto contraddire il parere del legale solo perché i contenziosi precedenti erano stati negativi.

Sul punto, l'appellato ha richiamato il principio dell'insindacabilità delle scelte discrezionali (come quella di agire o resistere in giudizio), se logiche e coerenti, per affermare che la Procura contabile non avrebbe dato dimostrazione della temerarietà dell'azione legale qui in rilievo.

Ha aggiunto che la Procura si sarebbe limitata a ricavare la contestata superficialità della scelta censurata dall'esito infausto dei due precedenti gradi di giudizio, senza effettuare il necessario approfondimento della tematica.

In ogni caso, a prescindere dall'esimente della discrezionalità, non sussisterebbe la colpa grave, nell'accezione accolta dalla consolidata giurisprudenza e alla stregua dell'accertamento *ex ante* e in concreto all'uopo richiesto, in quanto il dott. AMERICIONI sarebbe stato pienamente rispettoso delle regole di buona amministrazione, attenendosi al parere legale di un eminente professionista del settore.

Ciò a maggior ragione alla luce della componente di aleatorietà insita in ogni controversia giudiziale, non prevedibile dagli esperti del settore né tantomeno dai soggetti (come l'appellato) sprovvisti di esperienze e competenze nello specifico settore giudiziale.

In conclusione, l'appellato ha chiesto il rigetto dell'appello, con conferma della decisione gravata e, in via gradata, per l'ipotesi di

	SENT. 224/2024	
	riforma della stessa, la riduzione del danno, in virtù del potere riduttivo e in considerazione della entità dell’apporto causale.	
	Tutto ciò con vittoria di spese.	
	5. Il dott. FRATINI Sandro si è costituito in giudizio con comparsa pervenuta il 25 giugno 2024, con il patrocinio dell’Avv. Francesco A. De Matteis.	
	L’appellato, dopo un’ampia ricostruzione delle vicende di causa, ha in primo luogo eccepito l’inammissibilità e infondatezza del I motivo di gravame, ribadendo l’insussistenza dell’elemento soggettivo e oggettivo del primo illecito contestatogli (prosecuzione del giudizio in Corte di cassazione).	
	In particolare, ha richiamato il consolidato principio per cui non sussiste alcun automatismo tra illegittimità di un atto (nel caso di specie, quello di resistere in giudizio) e responsabilità amministrativa dell’autore dello stesso.	
	In ogni caso, non sarebbe a lui imputabile la decisione n. 99 del 25 marzo 2010 di resistere al giudizio intentato dai dipendenti dinanzi al Tribunale di Perugia per l’accertamento dell’illegittimità delle delibere nn. 315 del 31 maggio 2006 e 262 del 29 dicembre 2006, avendo egli rivestito l’incarico di Direttore generale della ex Asl n. 3 in epoca successiva (dal 1° settembre 2011, in qualità di facente funzioni e, poi, quale titolare, dal 1° dicembre 2012 al 29 febbraio 2016).	
	All’epoca della suddetta decisione amministrativa, il Dott. Fratini avrebbe rivestito soltanto il ruolo di Direttore sanitario della Asl n.	
	23	

3 (incarico ricoperto dal 1° febbraio 2007 al 1° dicembre 2012).

Conseguentemente, il parere reso all'epoca dal Dott. Fratini, negli stringenti limiti delle prerogative funzionali di Direttore sanitario (asseritamente concernenti i servizi sanitari a fini organizzativi e igienico-sanitari e non già aspetti di carattere prettamente tecnico-giuridico-amministrativo, di stretta pertinenza e competenza del Direttore amministrativo), non potrebbe risultare determinante ai fini della causazione del presunto danno.

Allo stesso modo, pur a fronte delle statuizioni contenute nella sentenza del Tribunale di Perugia e in quella della Corte d'appello, non risulterebbero censurabili le decisioni del D.G. Fratini di impugnare le predette sentenze, trattandosi di decisioni adottate a seguito di apposita istruttoria del Dirigente del Servizio Affari Legali, dott.ssa Maestri, sulla scorta dei pareri tecnici resi dallo Studio legale che si era occupato della difesa dell'Azienda, pareri non presentanti dubbi di sorta sulla sussistenza di validi motivi per impugnare e non adombranti profili di incertezza sui presupposti per coltivare il contenzioso.

Tutto ciò a maggior ragione in quanto i pareri in questione sarebbero stati rilasciati da professionisti di fiducia dell'Azienda da lungo corso (oltre quindici anni), con notevole esperienza sia nell'ambito del diritto amministrativo sia nello specifico settore del pubblico impiego privatizzato e che avevano già patrocinato, nell'interesse dell'Azienda, decine di contenziosi, conseguendo ottimi risultati (circostanze, queste, deponenti per la totale

affidabilità della motivata valutazione prognostica, di carattere prettamente giuridico-processuale, svolta dai professionisti interpellati).

Conseguentemente, l'odierno appellato non avrebbe avuto motivo, né le relative competenze e/o capacità, per discostarsi o disattendere l'esito dell'istruttoria svolta dalla Dirigente del Servizio Affari Legali, Dott.ssa Patrizia Maestri, la quale, a sua volta, per il ruolo amministrativo (e non professionale) rivestito, non avrebbe potuto che basarsi (come concretamente fatto) sui pareri resi dai Legali a tale scopo incaricati.

Quest'ultimi, del resto, sarebbero risultati in perfetta sintonia con le puntuali "controdeduzioni" in fase di tentativo obbligatorio di conciliazione *ante causam* dinanzi all'Ufficio Provinciale del Lavoro, redatte dalla Dirigente dell'Ufficio del contenzioso del Lavoro e concludenti per la legittimità delle norme regolamentari.

A fronte di tale compendio istruttorio, univoco e convergente, e in difetto di parere contrario, specie da parte del Direttore amministrativo (garante per legge della legittimità degli atti aziendali), la scelta di coltivare il contenzioso in luogo di soluzioni alternative (non autonomamente prospettabili da parte del Direttore generale, poiché contrastanti con gli esiti dell'istruttoria svolta a più livelli), non sarebbe stata affatto connotata da superficialità o sciatteria, ma avrebbe costituito l'approdo, consapevole e diligente, dell'istruttoria condotta.

Sul punto, l'appellato, dopo aver sottolineato l'insindacabilità della

scelta discrezionale di agire o resistere in giudizio, se non connotata da palese irragionevolezza, e l'impossibilità di valutare l'utilità della difesa in giudizio della P.A. con riferimento all'esito della lite (dovendosi guardare all'esito del contenzioso prevedibile al momento della decisione di agire o resistere in giudizio), ha sottolineato che la Procura appellante avrebbe, tra l'altro, errato nel confondere la Dirigente dell'Ufficio del contenzioso del Lavoro (Dott.ssa OMISSIS) con la Dirigente del Servizio Affari Legali (Dott.ssa Patrizia Maestri), facendo riferimento, nell'atto d'appello, all'attuale assetto organizzativo dell'Ente e non a quello vigente all'epoca dei fatti (chiaramente prevedente un apposito Ufficio del contenzioso del lavoro).

Ha aggiunto che, al di là delle statuizioni del giudice del lavoro (criticate, però, su più fronti, dai Legali di fiducia dell'Azienda), la Procura erariale non avrebbe individuato alcun ulteriore elemento che avrebbe potuto suggerire un diverso comportamento nella gestione di un contenzioso, dall'esito (asseritamente) non scontato.

Del resto, neppure la mancata compensazione delle spese di lite (sia in primo che in secondo grado) avrebbe rappresentato, per il Fratini, indice di un'avventatezza o illogicità nella scelta di proseguire la gestione del contenzioso in sede giudiziale per sovvertire gli esiti delle prime pronunce, risultando la condanna alle spese di lite di cui all'art. 91 c.p.c. conseguenza automatica e generale della soccombenza in giudizio.

Infine, l'appellato Fratini ha sostenuto l'assenza nella propria

	SENT. 224/2024	
	condotta di colpa grave, a ragione del fatto che:	
	-avrebbe recepito gli esiti dell'istruttoria del Dirigente del "Servizio	
	Affari Legali", basata su univoci e motivati pareri, in sede	
	amministrativa e in sede giudiziaria;	
	-in quanto laureato in Medicina e Chirurgia, sarebbe stato	
	chiaramente privo del necessario retroterra giuridico e processuale	
	per entrare nel merito della correttezza o meno, sotto il profilo	
	giuridico, delle motivazioni addotte, ovvero per ravvisare ex se	
	(contrariamente alle valutazioni dei Legali e dei vari Dirigenti	
	dell'Azienda) l'illegittimità delle delibere direttoriali n. 314/2006 e	
	n. 262/2006 e quindi l'opportunità di desistere dal contenzioso, per	
	non incorrere in un'ipotetica responsabilità erariale;	
	-in base alla normativa di cui al d.Lgs. 502/1992, sarebbe spettato	
	non già al D.G., ma, al più, al Direttore Amministrativo, disporre	
	approfondimenti giuridici o acquisire ulteriori pareri, senza	
	escludere, peraltro, che l'esito avrebbe potuto essere perfettamente	
	identico.	
	Il dott. Fratini ha, dunque, eccepito l'inammissibilità e infondatezza	
	del II motivo di gravame, deducendo l'insussistenza dell'elemento,	
	oggettivo e soggettivo, del secondo addebito, incentrato	
	sull'asserita violazione dell'obbligo di denuncia del danno erariale,	
	a seguito dei pagamenti delle spese liquidate dalle sentenze di	
	primo e secondo grado, avvenuti nel maggio 2012 e nel dicembre	
	2013.	
	Sul punto, l'appellato ha sostenuto che, venendo in rilievo una	
	27	

responsabilità di natura indiretta e subordinata (stante l'omessa tempestiva denuncia alla Procura contabile di un danno erariale cagionato all'Azienda sanitaria, che avrebbe impedito all'organo competente di perseguire i responsabili principali del danno, tuttavia non individuati dalla Procura regionale), risulterebbe necessario accertare, preliminarmente e sulla scorta del materiale probatorio fornito, gli elementi costitutivi dell'illecito non denunciato e ormai prescritto e, una volta accertato l'illecito principale, verificare la sussistenza in capo al convenuto di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativo-contabile, non configurando l'art. 1, comma 3, L. 20/1994 una fattispecie di responsabilità oggettiva.

Ma se l'illecito principale è costituito dalla scelta di resistere e proseguire un giudizio destinato - secondo la prospettazione avversaria - a sicura soccombenza per l'Azienda, allora nessun addebito di responsabilità potrebbe essere sollevato nei confronti dei soggetti che via via hanno assunto le relative decisioni, in quanto:

- la scelta della P.A. di intraprendere un'azione giudiziale ovvero di resistere a quella intentata atterrebbe alla sfera della discrezionalità e, dunque, sarebbe sindacabile nei soli casi di palese contrarietà alla legge e/o palese irrazionalità (come nell'ipotesi, ad es., di lite temeraria), qui non ipotizzati nemmeno dalla Procura regionale;
- tali decisioni sarebbero state adottate sulla scorta di pareri legali e valutazioni tecnico-giuridiche convergenti fra loro, che avrebbero

indotto alla prosecuzione del giudizio, senza lasciare prefigurare

condotte antigiuridiche foriere di danno erariale e, come tali,

passibili di denuncia/segnalazione;

-l'illegittimità delle delibere direttoriali era da ritenersi *sub iudice*,

essendo stata definitivamente accertata, unitamente alla

statuizione sulle spese legali, soltanto con la pronuncia della

Suprema Corte di cassazione in data 30.5.2018, depositata il

25.9.2018 (epoca ben successiva a quella di cessazione dall'incarico

del Fratini);

-la stessa nota interpretativa del Procuratore generale presso la

Corte dei conti del 2.8.2007, prot. n. P.G. 9434/2007P, richiamata

dall'appellante (non già l'art. 52 del d.lgs. 26.8.2016, n. 174,

entrato in vigore dopo la cessazione dall'incarico del Fratini),

escluderebbe la sussistenza di siffatto obbligo di denuncia,

configurabile solo in presenza di un danno concreto e attuale e non

già a fronte di fatti aventi mera potenzialità lesiva, come nel caso

di specie.

A tale ultimo riguardo, l'appellato ha sostenuto che le sentenze di

primo e secondo grado, passibili di riforma (fino alla pronuncia di

legittimità) sia in ordine alla legittimità delle delibere direttoriali sia

in punto spese, non avrebbero dato luogo ad alcun "fatto dannoso"

integrante l'obbligo di denuncia.

In conclusione, il dott. Fratini non sarebbe incorso nella violazione

di uno specifico dovere d'ufficio, né sarebbe ravvisabile la colpa

grave, avendo egli esercitato i poteri di decisione e di controllo

connessi alla funzione in maniera adeguata.

Allo stesso modo, la domanda risarcitoria concernente le poste di danno relative ai pagamenti sostenuti nel 2012 e nel 2013 risulterebbe palesemente prescritta nei confronti del dott. Fratini, che avrebbe potuto, al più, risponderne soltanto in qualità di cofirmatario delle delibere n. 479 del 5.12.2011 e n. 500 del 5.6.2013 (cosa però da escludersi per le ragioni già viste) e non già per omessa denuncia dei responsabili in via principale ex art. 1, comma 3, L. 20/1994.

In estremo subordine, il Fratini ha chiesto di essere ammesso al beneficio della riduzione dell'addebito, alla luce delle seguenti circostanze:

- la decisione di resistere in giudizio sarebbe ascrivibile ad altro Direttore generale, mentre quella di coltivare il contenzioso sarebbe stata assunta sulla scorta di pareri legali e valutazioni tecnico-giuridiche (anche da parte di soggetti non convenuti in giudizio, come la Dirigente dell'Ufficio del contenzioso del Lavoro), netti ed univoci;

- al più, in base alle disposizioni del d.lgs. 502/1992, sarebbe spettato al Direttore amministrativo disporre approfondimenti giuridici o acquisire ulteriori pareri, il cui esito, peraltro, avrebbe potuto essere il medesimo o diametralmente opposto, sì da porre i vertici aziendali di fronte al dilemma relativo a quali pareri dar credito.

In conclusione, l'appellato ha chiesto:

	SENT. 224/2024	
	a) in via principale, il rigetto del gravame, con conferma della	
	decisione gravata;	
	b) in via subordinata, la declaratoria della prescrizione del diritto al	
	risarcimento del danno relativo ai pagamenti sostenuti, a titolo di	
	spese di lite e di difesa, negli anni 2012 e 2013;	
	c) in via di ulteriore subordine, l'ammissione al beneficio della	
	riduzione dell'addebito.	
	Con vittoria di spese.	
	6. La dott.ssa MAESTRI Patrizia si è costituita in giudizio con	
	memoria pervenuta il 25 giugno 2024, con il patrocinio degli Avv.ti	
	Lietta Calzoni e Michele Tavazzi.	
	L'appellata, dopo una analitica ricostruzione della vicenda di causa,	
	ha affermato l'infondatezza del I motivo di gravame, rimarcando	
	che l'addebito mosso dalla Procura avrebbe investito, sin	
	dall'origine, la scelta dell'Azienda di coltivare, nei tre gradi di	
	giudizio, il contenzioso relativo alle decisioni amministrative D.G. n.	
	314 del 31/5/2006 e n. 262 del 29/12/2006, recependo	
	acriticamente, senza il necessario vaglio, i pareri resi dai legali	
	esterni ai quali era stato conferito l'incarico difensivo e nonostante	
	l'evidenziazione, da parte delle sentenze intervenute sulla vicenda,	
	dell'errore marchiano in cui sarebbe incappato l'Ente nella riduzione	
	unilaterale dei compensi spettanti al personale medico per le	
	prestazioni intra moenia.	
	Si tratterebbe di critica che impingerebbe, nel merito ed <i>ex post</i> , la	
	decisione dapprima di resistere al ricorso intentato dinanzi al	
	31	

Tribunale di Perugia – Sezione Lavoro e, poi, di impugnare la sentenza di primo grado dinanzi alla Corte di Appello di Perugia, così come di ricorrere contro la decisione secondo grado dinanzi alla Corte di cassazione.

Conseguentemente, a differenza di quanto censurato dall'appellante, si attaglierebbe perfettamente alla fattispecie l'orientamento giurisprudenziale, richiamato dal primo Giudice, in base al quale:

-la scelta fatta da una p.a. di intraprendere un'azione giudiziaria ovvero di resistere a quella intentata da altri, atterrebbe alla sfera della discrezionalità, non consentendo allora di perseguire, indipendentemente dall'esito della lite, gli autori della scelta sotto il profilo della responsabilità amministrativa, tenuto anche conto che una ragionevole soglia di rischio è comunque implicita in ogni difesa legale;

-le scelte discrezionali, foriere di danno per le pubbliche finanze, sono sindacabili solo se contrarie alla legge o gravemente illogiche, arbitrarie, irrazionali o contraddittorie, come nel caso di lite temeraria.

Alla stregua di tali coordinate ermeneutiche, la decisione assolutoria della Sezione territoriale risulterebbe del tutto corretta, in quanto la questione oggetto del contenzioso giuslavoristico, nel merito, sarebbe stata previamente sviscerata dalla dirigente del competente "Ufficio del contenzioso del Lavoro", che, in sede di tentativo obbligatorio di conciliazione dinanzi all'Ufficio Provinciale

del Lavoro, aveva redatto circostanziate controdeduzioni circa l'infondatezza delle argomentazioni avversarie.

Le predette deduzioni fonderebbero, in via esclusiva, la decisione amministrativa del D.G. n. 99 del 25/3/2010 di resistere nel giudizio intentato dai dipendenti dinanzi al Tribunale di Perugia - Sezione Lavoro, facendo conseguentemente risaltare il difetto di nesso causale rispetto alla posta di danno addossata alla dott.sa Maestri (sprovvista di ogni titolo e competenza per interferire) per l'esborso delle spese di lite e di difesa in relazione al giudizio di primo grado.

La menzionata questione giuslavoristica sarebbe stata sviscerata anche dai difensori incaricati dall'Azienda, Prof. Avv. Giovanni Tarantini e Avv. Nicoletta Baleani, autori, a valle della sentenza di primo grado e di quella di appello, di due pareri circostanziati e motivati, con il suggerimento di impugnare entrambe le sentenze.

Sul punto, l'appellata ha rimarcato l'estrema attendibilità dei due professionisti, in quanto dotati di provata esperienza nel settore e legati da risalente e consolidato rapporto fiduciario con l'Azienda, le cui difese avevano già assunto decine di volte, con esito vittorioso.

A fronte di tanto e alla stregua di una valutazione necessariamente *ex ante*, l'appellata non avrebbe avuto oggettivamente titolo, alla luce del ruolo rivestito, né elementi, per dubitare dell'attendibilità dei pareri in questione.

Non avrebbe, inoltre, avuto competenza per far valere una propria ed eventuale diversa opinione, che, tra l'altro, non sarebbe stata neppure in grado di elaborare, né sotto il profilo sostanziale, in

considerazione della peculiarità della materia, appannaggio degli addetti ai lavori, né sotto quello processuale, non esercitando la professione di avvocato e non essendo quindi all'altezza di stabilire quali fossero i margini di successo nell'eventuale giudizio di impugnazione.

In definitiva, il comportamento della dott.ssa Maestri risulterebbe coerente con il quadro degli elementi a disposizione dell'Azienda, univocamente orientati a resistere/agire in giudizio, dovendosi allora escludere l'illogicità e/o arbitrarietà della scelta di agire in giudizio (piuttosto che coltivare una soluzione transattiva), trattandosi di scelta rispondente, con riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della relativa adozione, all'esigenza di far accertare in via giudiziale, contrastandola, la consistenza delle pretese avversarie.

Del resto, secondo l'appellata, tale scelta non potrebbe ritenersi temeraria (profilo che sarebbe stato meramente asserito dalla Procura), non essendo nemmeno intervenuta condanna a carico dell'Amministrazione ex art. 96 c.p.c.

Allo stesso modo, la tesi della Procura appellante circa l'assenza di profili di complessità nella questione oggetto del contenzioso sarebbe smentita dall'ordinanza della Suprema Corte di cassazione che ha definito il giudizio, da cui si evincerebbe come la *res controversa* involgesse questioni di spessore, incentrate sulla natura non provvedimentale del regolamento aziendale e sui poteri di disapplicazione del giudice ordinario.

Verrebbero, dunque, in rilievo, ai fini di un giudizio prognostico circa l'esito del contenzioso pendente, questioni sostanziali e processuali esulanti dalle competenze di un dirigente amministrativo come la Maestri, al di fuori della sua portata (per ruolo rivestito ed esperienza lavorativa, attuale e pregressa), nonché affidate ad altri soggetti (Dirigente del competente Ufficio del Contenzioso del Lavoro e professionisti esterni di fiducia dell'Azienda).

La soluzione di tali questioni, inoltre, non avrebbe interessato solo i medici che avevano preso parte al contenzioso ma parecchi altri, venendo in rilievo un atto regolamentare che, in caso di accoglimento del ricorso, l'Azienda avrebbe dovuto necessariamente rimeditare.

L'appellata ha inoltre ribadito la correttezza del capo della sentenza che ha escluso che spettasse alla Maestri, quale Dirigente dell'Ufficio affari legali, dipendente del ruolo amministrativo e non professionista avvocato interno dell'ente, evidenziare, ai fini di una più completa istruttoria, tutti i rischi correlati alla prosecuzione del contenzioso, rappresentando al Direttore generale la necessità di ricercare una composizione transattiva della lite, attraverso una revisione delle tariffe per l'attività intramuraria concordata con le organizzazioni sindacali, ipotesi che avrebbe determinato la cessazione della materia del contendere.

Incombente, questo, che, secondo il primo Giudice, sarebbe spettato semmai al dirigente dell'Ufficio del Contenzioso del Lavoro, non convenuto in giudizio.

	SENT. 224/2024	
	Sul punto, l'appellata ha sostenuto che la contraria	
	argomentazione, propugnata dall'appellante e basata sul richiamo	
	dell'articolazione dei Servizi e degli Uffici pubblicata sul portale	
	aziendale (da cui si evincerebbe la sussistenza, all'interno del	
	Servizio affidato alla responsabilità della Maestri, di un apposito	
	settore dedicato al contenzioso), risulterebbe:	
	-inammissibile, in quanto argomento nuovo, sottratto al	
	contraddittorio in primo grado e dedotto per la prima volta in	
	appello, oltretutto, attingendo a un documento nuovo;	
	-infondato, in quanto prenderebbe in esame l'attuale assetto	
	organizzativo dell'Azienda USL Umbria 2, non quello dell'ASL 3	
	(prima) e dell'AUSL 2 (poi) nel periodo in cui si è svolto il	
	contenzioso, introdotto nel 2008 e protrattosi sino al 2018.	
	Ciò sarebbe confermato dalla documentazione depositata dalla	
	Maestri nel giudizio di primo grado e, <i>in primis</i> , dalle	
	controdeduzioni rese dal "dirigente" dell'"Ufficio Contenzioso del	
	Lavoro", in vista del tentativo di conciliazione dinanzi all'Ufficio	
	provinciale del Lavoro.	
	Nello specifico, quest'ultimo documento comproverebbe l'esistenza	
	di un apposito ufficio deputato al contenzioso lavoristico, capeggiato	
	dalla Responsabile, con qualifica dirigenziale, dott.ssa OMISSIS, in	
	staff alla Direzione generale e, nel contempo, dimostrerebbe la	
	ric conducibilità della decisione di coltivare il contenzioso dinanzi al	
	Giudice del Lavoro alla posizione assunta dalla Responsabile del	
	suddetto "Ufficio Contenzioso del Lavoro".	
	36	

Più in generale, la documentazione versata in atti dimostrerebbe che la dott.ssa Maestri, quale responsabile del "Servizio Affari Legali" (ma mai legale interno dell'Azienda), avrebbe ricoperto un ruolo amministrativo e, quindi, oggettivamente, non avrebbe avuto alcun titolo per effettuare giudizi prognostici in ordine all'esito del contenzioso giuslavoristico ingaggiato dall'Azienda con i dipendenti e, di conseguenza, per suggerire la soluzione transattiva della vertenza.

La sua posizione non sarebbe in alcun modo assimilabile a quella del ruolo professionale cui appartengono gli Avvocati interni della p.a., iscritti all'Albo Speciale, ed esercenti il patrocinio di difesa in giudizio dell'Amministrazione di appartenenza.

Lo stesso stato di servizio del 7/6/2022, prot. 126014, dimostrerebbe lo svolgimento, da parte dell'appellata, all'interno della ex Asl 3 (attuale Usl Umbria 2) solo ed esclusivamente del ruolo amministrativo (dapprima con profilo di Collaboratore amministrativo, poi con profilo di Collaboratore amministrativo coordinatore e di Collaboratore amministrativo coordinatore VIII bis, ed infine come Dirigente amministrativo).

Allo stesso modo, la disamina delle delibere (puntualmente richiamate in memoria) via via succedutesi nel tempo, per definire funzioni e ambiti di responsabilità di ciascuna articolazione amministrativa centrale e di staff, darebbe conto dell'assoluta estraneità alle funzioni della Maestri, in base al ruolo rivestito e alle conseguenti responsabilità, del compito (peraltro esulante dalle

capacità della stessa) d'effettuare giudizi prognostici in ordine al probabile esito di un contenzioso, tanto più in presenza di materia spiccatamente specialistica, appannaggio di esperti del settore. né per formarsi un convincimento proprio, diametralmente opposto a quello motivatamente espresso dai difensori incaricati della difesa dell'Azienda.

Ad analoghe conclusioni condurrebbe l'esame del contratto di lavoro a tempo determinato in data 1/12/2008, con il quale è stato rinnovato, ai sensi dell'art. 15 *septies* del d.lgs. 502/1992, l'incarico di Dirigente amministrativo di Struttura semplice – Responsabile Ufficio Affari Giuridico Legali per il periodo quinquennale 1/12/2008-30/11/2013, contratto che in alcun modo rimanderebbe a valutazioni prognostiche sul contenzioso o, più in generale, ad attività professionali di carattere prettamente tecnico-giuridico.

Successivamente, a seguito di riorganizzazione aziendale (determina del Direttore generale n. 259 del 14/7/2011), alla dott.ssa Maestri sarebbe stata affidata la titolarità *ad interim* del neoistituito "Servizio Affari Legali" con il compito di gestione del contenzioso, ma limitatamente al rapporto con i legali esterni e al coordinamento delle relative attività di supporto.

Infine, una volta istituita la USL Umbria n. 2, le competenze e responsabilità della dott.ssa Maestri nell'ambito del Servizio Affari Giuridico Legali (prima) e del Servizio Affari legali (poi) sarebbero cessate a far data dal 25 giugno 2013, con l'assegnazione della stessa, in via esclusiva, al Servizio Acquisizione Beni e Servizi.

Le più volte richiamate circostanze (natura esclusivamente amministrativa del ruolo ricoperto, possesso di competenze minime, se non assenti, in materia di contenzioso giuslavoristico, nonché assunzione di autorevoli e fondati pareri di legali esterni a supporto della decisione di proseguire il giudizio sino al grado di legittimità) precluderebbero, inoltre, la possibilità di ravvisare nella condotta dell'appellata la contestata colpa grave.

Tutto ciò a maggior ragione alla luce del carico di lavoro, incombente sulla Maestri, responsabile, a far data dal 12.9.2011, oltretutto del Servizio Affari Legali (*ad interim*), di altro Servizio strategico per l'azienda ("Acquisti e Logistica").

Con riferimento al secondo motivo di gravame, investente la statuizione assolutoria relativa alla contestata violazione dell'omessa denuncia del danno derivante dall'avvenuta prescrizione delle somme liquidate a titolo di spese di lite dalle sentenze di primo e secondo grado, corrisposte a maggio 2012 e a dicembre 2013 (e di cui l'Azienda è stata costretta a farsi carico per l'illegittimità delle delibere contestate in giudizio), l'appellata ne ha sostenuto l'infondatezza.

Nello specifico, ha rimarcato che la legittimità o meno degli atti adottati dall'Azienda sarebbe stata *sub iudice*, ragion per cui, fino alla pronuncia della Corte di cassazione che ha definito il contenzioso, non sarebbe esistito l'obbligo di segnalare la vicenda alla magistratura contabile.

Ciò proprio sulla scorta della nota interpretativa richiamata dalla

Procura regionale, operante all'epoca dei fatti.

In particolare, il danno sarebbe divenuto certo, concreto e attuale soltanto all'esito della sentenza della Corte di cassazione in data 30/5/2018, depositata il 25/9/2018, quando l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi e la condanna alle spese di lite sono divenute irretrattabili e, con esse, gli esborsi effettuati in esecuzione delle suddette sentenze.

Prima di quel momento, l'intera vicenda sarebbe risultata solo potenzialmente lesiva, non operando, dunque, l'onere di denuncia, proprio in base alle indicazioni fornite con la nota invocata dalla Procura appellante.

Il medesimo obbligo sarebbe insorto solo nel 2018, in epoca successiva, peraltro, a quella (25.6.2013) in cui la Maestri ha lasciato l'incarico di responsabile del Servizio Affari Legali.

Infine, l'appellata ha invocato, in estremo subordine, l'esercizio del potere riduttivo dell'addebito, rinviando agli argomenti difensivi svolti ai fini dell'individuazione delle ragioni deponenti per la relativa concessione.

In conclusione, la dott.ssa Maestri ha chiesto:

a) in via principale, il rigetto dell'appello, con conferma della decisione gravata;

b) in via subordinata, una diversa quantificazione del danno a lei addebitabile;

c) in via di ulteriore subordine, l'ammissione al beneficio della riduzione dell'addebito.

	SENT. 224/2024	
	Con vittoria di spese.	
	7. Alla pubblica udienza del 4 luglio 2024, il P.M. ha ribadito, con	
	articolate argomentazioni, la richiesta di accoglimento dell'appello,	
	concludendo come in atti.	
	Gli Avv.ti Patrizia Bececco, per l'appellato Fiaschini, Massimo	
	Marcucci, per l'appellato Americioni, Francesco A. De Matteis, per	
	l'appellato Fratini, nonché Lietta Calzoni, per l'appellata Maestri,	
	hanno insistito per il rigetto del gravame, concludendo come in atti.	
	Il giudizio è passato, dunque, in decisione.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. Il presente appello non merita accoglimento, per infondatezza	
	dei relativi motivi.	
	1.a) Nello specifico, risulta sicuramente infondato il I motivo di	
	gravame, volto a censurare, con articolate argomentazioni, come	
	sopra diffusamente riportate, la decisione gravata nella parte in cui	
	ha ritenuto insussistente (per assenza di colpa grave e/o condotta	
	antigiuridica) la responsabilità degli odierni appellati in ordine alle	
	spese per il giudizio di cassazione, rivelatosi infausto per l'Azienda	
	sanitaria.	
	E invero, nell'impostazione attorea, le predette spese (pari a	
	complessivi euro 13.818,83) avrebbero dovuto essere addebitate,	
	sia pure in misura diversa, agli appellati, in quanto coinvolti, a vario	
	titolo, nell'adozione della delibera direttoriale n. 500 del 5 giugno	
	2013, prevedente l'autorizzazione a proporre il ricorso avverso la	
	41	

	SENT. 224/2024	
	decisione della Corte d'appello di Perugia n. 283/2012, negativa per l'Ente.	
	Nondimeno, questo Collegio ritiene che, sulla base di una valutazione <i>ex ante</i> e alla luce delle peculiari circostanze del caso concreto qui in rilievo (alla cui stregua va pacificamente accertato il grado di esigibilità della condotta normativamente prevista), non sia possibile ravvisare nelle condotte degli odierni appellati quella grave e marchiana leggerezza e superficialità ovvero sprezzante trascuratezza dei propri doveri ovvero ancora l'assoluta inosservanza delle più elementari regole di buon senso e prudenza, denotanti patente disaffezione per le vicende della "cosa pubblica", in cui deve sostanziasi, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, la colpa grave, quale requisito minimo d'imputazione soggettiva dell'illecito erariale (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 361/2023 e n. 224/2023; id., Sez. II App., n. 467/2022, con la giurisprudenza ivi richiamata).	
	Le menzionate circostanze inducono, infatti, a ritenere che gli appellati abbiano potuto riporre ragionevole affidamento sulla legittimità del proprio operato, in quanto pienamente conforme alle indicazioni provenienti dal soggetto (l'avvocato esterno, cui era stata affidata la difesa dell'Ente) dotato delle competenze tecnico-professionali necessarie per affrontare una questione di evidente e oggettiva complessità giuridica.	
	Più in particolare, il Direttore generale Fratini (firmatario della delibera n. 500/2013), il Direttore Amministrativo Americioni e	
	42	

quello sanitario Fiaschini (rilascianti pareri favorevoli alla predetta delibera, che hanno anche sottoscritto) hanno assunto le proprie determinazioni sulla base del documento istruttorio della dott.ssa Maestri (Responsabile del Servizio Affari Legali e firmataria della delibera *de qua*).

Il predetto documento, a sua volta, aveva recepito e valorizzato la nota del 5 febbraio 2013 del legale esterno, Prof. Avv. Tarantini, sulle criticità, puntualmente indicate nella predetta nota e connotanti, a giudizio del professionista, la decisione n. 283/2012 della Corte d'appello di Perugia.

In tale nota è possibile testualmente leggere che <<...*Dalla lettura della sentenza appare evidente che il Giudice di secondo grado non ha affrontato né si è pronunciato sui punti essenziali della controversia, cioè sull'ampliamento delle materie di contrattazione collettiva (cfr. pag. 7 appello) e sui poteri di disapplicazione della ASL (cfr. pag. 8 appello). Nell'atto di gravame era stato infatti ampiamente dedotto e argomentato che la sentenza del Tribunale di Perugia era frutto di una errata lettura delle disposizioni legislative e contrattuali nazionali, ovvero inammissibilmente ampliato l'ambito della contrattazione collettiva integrativa aziendale ad elementi del tutto estranei ai "criteri generali" di cui all'art. 4, c.2, lett. g) del Contratto Collettivo Nazionale dell'8.6.2000 (...).*

Inoltre era stata parimenti denunciata ed argomentata la illegittima applicazione dell'istituto della "disapplicazione" della decisione

amministrativa, richiamando quanto statuito dalla Corte di Cassazione in materia, vale a dire che non sussiste nel nostro ordinamento un potere generalizzato di disapplicazione degli atti amministrativi per esigenze di diritto oggettivo, bensì solo in vista della tutela di diritti soggettivi che vengano lesi dall'attività provvedimentale della P.A.; situazione questa non sussistente nella fattispecie, trattandosi di atti di gestione di rapporti di lavoro, rispetto ai quali l'azienda agisce con i poteri del privato datore di lavoro e nel rispetto del sistema della contrattazione collettiva nazionale.

Mi sembra pertanto che la sentenza n. 283/2012 meriti di essere impugnata per cassazione dal momento che non affronta né si pronuncia sulle censure oggetto del ricorso in appello (...)

Il tutto senza che sia dato comprendere l'effettivo costruito motivazionale della pronuncia...>>.

A fronte di affermazioni così perentorie e in assenza di elementi oggettivi di manifesta incongruenza/irragionevolezza delle stesse (o quanto meno tali da ingenerare plausibili dubbi al riguardo), tenuto conto, altresì, dell'alea comunque insita in ogni controversia giudiziale, il comportamento degli odierni appellati, che vi hanno dato puntualmente seguito, se valutato *ex ante* (al momento in cui gli stessi hanno agito) e non *ex post* (alla stregua dell'esito del giudizio di cassazione), non risulta censurabile in termini di colpa grave, nel significato sopra chiarito.

Tutto ciò a maggior ragione alla luce del fatto che la richiamata nota

del 5 febbraio 2013 proveniva da un legale (il Prof. Giovanni Tarantini, professore universitario di diritto pubblico in quiescenza), dotato di particolare competenza ed esperienza nel diritto amministrativo e nella materia giuslavoristica pubblica, già patrocinante l'Ente (così come altre PP.AA.) in numerose cause, anche di lavoro, con esiti ampiamente positivi per lo stesso.

Tale ultimo dato, già adeguatamente valorizzato dal primo giudice, non risulta essere stato in alcun modo smentito dalla Procura appellante, restando anzi pienamente confermato dalla documentazione agli atti (vedasi, ad es., la documentazione depositata in I grado e II grado dalla dott.ssa Maestri, all. 22 e ss alle memorie di costituzione).

Aggiungasi che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Procura erariale, la materia oggetto del contenzioso qui in rilievo presentava una sua oggettiva complessità e difficoltà interpretativa, non investendo semplicemente la valutazione circa la necessità (o meno) di un previo accordo sindacale per l'individuazione degli emolumenti dei pubblici dipendenti.

La *res controversa* involgeva, infatti, anche altre questioni di rilevante spessore e non agevole definizione, quale quella (di cui in effetti la Corte di cassazione ha dovuto farsi carico con l'ordinanza n. 22692/2018) della puntuale individuazione, alla stregua della corretta interpretazione del composito quadro legislativo e contrattuale di riferimento, della fonte di regolamentazione dell'attività professionale intramuraria dei dirigenti medici, nonché

	SENT. 224/2024	
	degli ambiti di operatività sul punto della contrattazione collettiva decentrata.	
	Va inoltre rimarcato, in armonia con quanto fatto dall'appellata	
	Maestri, che la soluzione di tali questioni si sarebbe inevitabilmente	
	proiettata oltre l'ambito dei cinque medici partecipanti al	
	contenzioso, investendo molti altri medici, attesa la ricorrenza di un	
	atto regolamentare che avrebbe dovuto necessariamente essere	
	rimeditato nell'ipotesi di decisione (definitivamente) sfavorevole	
	all'Azienda sanitaria.	
	D'altro canto, con specifico riferimento alla condotta di	
	amministratori e dipendenti pubblici che scelgano di agire o	
	resistere in giudizio ovvero d'impugnare decisioni sfavorevoli	
	all'Ente pubblico, la giurisprudenza contabile (tra le altre, Corte	
	conti, Sez. I App., n. 483/2021, richiamata anche dal primo giudice)	
	ha già rimarcato l'impossibilità di ravvisarvi la colpa grave, qualora	
	ricorrano margini di incertezza sull'esito della controversia e,	
	dunque, allorquando non sussista una ipotesi di "lite temeraria"	
	(ipotesi qui non acclarata, nemmeno all'esito del giudizio di	
	cassazione di cui si discute).	
	A fronte di tanto, risulta chiaramente smentita la contestazione	
	attoreica circa l'inadeguata (<i>alias</i> , gravemente colpevole) gestione	
	del contenzioso, che sarebbe stata attuata dagli appellati attraverso	
	il mero e pedissequo recepimento (da ritenersi invero non	
	censurabile, in base a quanto sopra esposto) delle indicazioni del	
	legale esterno e senza la ricerca di soluzioni di altra natura.	
	46	

	SENT. 224/2024	
	Resta dunque confermato (quanto meno) il difetto della colpa grave	
	in capo agli odierni appellati.	
	Per quanto concerne, inoltre, la specifica posizione del Direttore	
	sanitario Fiaschini, il Collegio, in accoglimento delle argomentazioni	
	difensive sul punto, ritiene che effettivamente la gestione del	
	contenzioso di cui alla censurata delibera n. 500/2013 esulasse	
	dalle sue competenze, da ritenere strettamente limitate all'ambito	
	sanitario e igienico-sanitario.	
	Ciò in armonia all'orientamento già espresso da questa Sezione, alla	
	cui stregua, in base al quadro normativo di riferimento (art. 3,	
	comma 7, d.lgs n. 502/92), <i>"...il direttore sanitario, pur facendo</i>	
	<i>parte della direzione aziendale, ha competenze circoscritte ai profili</i>	
	<i>relativi ai servizi sanitari e igienico-sanitari"</i> , essendo, in	
	particolare, investito di <i>"...compiti funzionali al governo clinico</i>	
	<i>dell'Azienda"</i> .	
	Nonostante la sottoscrizione dei provvedimenti ritenuti fonte di	
	danno erariale, <i>"gli apporti volitivi dei direttori sanitari non possono</i>	
	<i>che rimanere circoscritti all'ambito sanitario e igienico sanitario,</i>	
	<i>senza sconfinamenti nelle dinamiche gestorie afferenti alla</i>	
	<i>contrattualistica pubblica"</i> (così testualmente, Corte conti, Sez. II	
	App., n. 70/2024).	
	In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, il presente motivo	
	di gravame va rigettato.	
	1.b) Egualmente infondato si appalesa il II motivo di doglianza,	
	con il quale la Procura appellante ha contestato la correttezza della	
	47	

	SENT. 224/2024	
	sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la richiesta	
	risarcitoria formulata unicamente nei confronti della dott.ssa	
	Maestri (quale Responsabile del Servizio Affari Legali) e del dott.	
	Fratini (nella veste di Direttore generale), in relazione alla	
	contestazione di aver determinato, attraverso l'omessa	
	segnalazione del pregiudizio erariale, la prescrizione dei danni	
	maturati negli anni 2012 e 2013 (anni in cui erano stati disposti i	
	pagamenti delle spese connesse ai primi due gradi del contenzioso,	
	per un totale di euro 18.032,00).	
	E invero, anche su questo punto la sentenza impugnata merita di	
	essere confermata, sia pure con motivazione parzialmente diversa.	
	A tal riguardo, giova osservare che l'art. 1 della legge n. 20/94 (in	
	materia di prescrizione dell'azione di responsabilità	
	amministrativa), dopo aver previsto al comma 2 che <i>"Il diritto al</i>	
	<i>risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni,</i>	
	<i>decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero,</i>	
	<i>in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua</i>	
	<i>scoperta"</i> , al successivo comma 3 aggiunge che: <i>"Qualora la</i>	
	<i>prescrizione del diritto al risarcimento sia maturata a causa di</i>	
	<i>omissione o ritardo della denuncia del fatto, rispondono del danno</i>	
	<i>erariale i soggetti che hanno omesso o ritardato la denuncia. In tali</i>	
	<i>casi, l'azione è proponibile entro cinque anni dalla data in cui la</i>	
	<i>prescrizione è maturata"</i> .	
	Le Sezioni riunite di questa Corte, con la sentenza n. 2/2017/QM,	
	hanno chiarito che <i>"...La responsabilità per omessa denuncia non</i>	
	48	

presenta alcun carattere sanzionatorio e non è riconducibile ad ipotesi di responsabilità oggettiva. Trattasi invece di fattispecie tipizzata alla realizzazione della quale debbono concorrere tutti i presupposti propri della responsabilità amministrativa (tra i quali quello soggettivo del dolo ovvero della colpa grave)” (così espressamente, pag. 36).

Più in particolare, *“la prova dell’elemento soggettivo investe la specifica condotta omissiva della denuncia, dovendosi dimostrare, come si è evidenziato, la conoscibilità del pregiudizio in capo al soggetto obbligato”* (così sempre pag. 36 della richiamata sentenza SS.RR. n. 2/2017/QM).

Orbene, nel caso di specie, sulla base di una valutazione *ex ante* e in concreto, gli appellati Maestri e Fratini hanno potuto ritenere, con atteggiamento non censurabile in termini di colpa grave, che non vi fosse alcun pregiudizio da segnalare, facendo ragionevole affidamento sulla rispondenza all’esigenza di salvaguardare le ragioni patrimoniali dell’Ente, tanto della scelta di consentire la costituzione dell’Azienda sanitaria nel giudizio di primo grado introdotto da taluni dipendenti dirigenti medici, quanto della decisione di autorizzare il gravame avverso la sentenza negativa intervenuta a definizione del primo grado di quel contenzioso.

Tale conclusione trova solido ancoraggio in una pluralità di circostanze ed elementi oggettivi, incontestabilmente emergenti dagli atti di causa, quali:

a) le controdeduzioni del Responsabile dell’Ufficio del Contenzioso

	SENT. 224/2024	
	del Lavoro, dott.ssa OMISSIS (nei cui confronti la Procura contabile	
	non ha ravvisato alcun profilo di responsabilità), allegate alla nota	
	aziendale del 25 gennaio 2008, prot. n. 3429 ed espressamente	
	richiamate nella delibera direttoriale n. 99 del 25 marzo 2010, di	
	conferimento dell’incarico di resistere in giudizio.	
	Le richiamate deduzioni, formulate in vista del tentativo di	
	conciliazione extragiudiziale (poi espletato senza esito alcuno), si	
	erano chiaramente pronunciate per l’infondatezza delle pretese dei	
	dipendenti dell’USL n. 3 in servizio presso l’U.O. di Anatomia ed	
	Istologia Patologica, sul presupposto della dedotta assenza delle	
	lamentate modificazioni unilaterali dei criteri di determinazione	
	delle tariffe spettanti ai medici svolgenti attività intramuraria;	
	b) l’oggettiva complessità e rilevanza, anche quantitativa, del	
	contenzioso qui in rilievo (sul punto si rimanda alle argomentazioni	
	svolte nel paragrafo immediatamente precedente);	
	c) il parere dei legali esterni Prof. Giovanni Tarantini e Avv. Nicoletta	
	Balcani, dotati di particolare competenza ed esperienza nella	
	materia amministrativa e giuslavoristica pubblica, anche alla luce	
	dei numerosi incarichi di difesa legale precedentemente ricevuti	
	dall’Ente, con risultati ampiamente soddisfacenti per l’Ente stesso	
	(vedasi all. 22 e ss alla memoria di costituzione della Maestri),	
	espressosi positivamente sulla sussistenza dei presupposti per	
	proporre appello avverso la sentenza negativa n. 895/2011 del	
	Tribunale di Perugia.	
	Nello specifico, il menzionato parere, reso con nota del 28	
	50	

novembre 2011 (prot. in entrata n. 59454) e alla base del documento istruttorio della Maestri, a sua volta allegato alla delibera direttoriale n. 479 del 5 dicembre 2011 di autorizzazione alla proposizione del gravame, conteneva la puntuale esposizione di plurimi, asseriti profili di criticità (mancata valutazione delle tesi difensive dell'Azienda circa la natura dell'atto in contestazione e le possibili conseguenze della domanda avversaria, nonché relative all'effettiva entità dei compensi spettanti al personale di supporto a quello medico impegnato nell'attività intramoenia), di non immediata incongruenza e/o irragionevolezza, avuto riguardo al momento in cui gli appellati hanno agito.

Resta pertanto confermata l'infondatezza del presente motivo di doglianza.

2. In conclusione, per tutto quanto sopra esposto, l'odierno appello va rigettato, con conseguenziale, integrale conferma della decisione gravata.

Il rigetto del gravame comporta, ai sensi dell'art. 31, comma 2, c.g.c., il riconoscimento, in favore degli appellati e a carico dell'Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale Umbria 2, della rifusione degli onorari e diritti di difesa relativi al presente grado di giudizio, quantificati nei termini sottoindicati:

-euro 2.500,00 cadauno, oltre IVA e CPA, in favore dei sigg.ri

MAESTRI Patrizia e FRATINI Sandro;

-euro 1.500,00 cadauno, oltre IVA e CPA, in favore dei sigg.ri

AMERICIONI Roberto e FIASCHINI Imolo (destinatari di una

	SENT. 224/2024	
	richiesta risarcitoria ben inferiore rispetto a quella formulata nei confronti degli altri appellati).	
	P.Q.M.	
	-la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando:	
	- RIGETTA l'appello proposto dal Procuratore regionale per l'Umbria avverso la sentenza n. 48/2023 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Umbria e, per l'effetto,	
	- CONFERMA integralmente la sentenza n. 48/2023;	
	- LIQUIDA a carico dell'Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale Umbria 2 l'ammontare degli onorari e dei diritti di difesa relativi al presente grado di giudizio, spettanti agli appellati MAESTRI Patrizia e FRATINI Sandro nella misura di euro 2.500,00 cadauno oltre IVA e CPA, nonché AMERICIONI Roberto e FIASCHINI Imolo nella misura di euro 1.500,00 ciascuno oltre IVA e CPA.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 luglio 2024.	
	IL Consigliere ESTENSORE	IL PRESIDENTE
	(dott. Nicola RUGGIERO)	(dott.ssa Rita LORETO)
	Firmato digitalmente	Firmato digitalmente
	Depositata in Segreteria il 11 SETTEMBRE 2024	
	Il Dirigente	
	(dott. Massimo Biagi)	
	Firmato digitalmente	
	52	